



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli  
Affari Generali ed il Personale*

*Direzione Generale per la Motorizzazione*

DIVISIONE 3  
-----

Ai Dirigenti Generali Territoriali - **Loro Sedi**

Al C.S.R.P.A.D. - **Roma**

Ai C.P.A. - **Loro Sedi**

Agli UMC - **Loro Sedi**

All'Assessorato delle Infrastrutture e della  
Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti - **Palermo**

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio  
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture -  
**Trento**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige  
- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti -  
**Bolzano**

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia -  
Direzione Centrale Mobilità Energia e  
Infrastrutture di Trasporto - **Trieste**

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta -  
**Aosta**

e p.c.

ANFIA - **Torino**

UNRAE - **Roma**

**Oggetto:** Eliminazione serbatoio benzina su veicoli ad alimentazione benzina e LPG/CNG.

Con riferimento a quanto in oggetto, si riscontrano le richieste di chiarimento pervenute da parte di alcuni UMC e da parte dell'utenza.

Con circolare prot. 3092-MOT2/C del 26.09.2005, in esito all'adozione del Regolamento ECE/ONU n. 115, concernente l'omologazione dei sistemi speciali di adattamento al LPG ed al CNG per autoveicoli, sono state disciplinate le procedure finalizzate all'omologazione dei sistemi in parola e quelle relative all'accertamento tecnico-amministrativo al quale è subordinato l'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli oggetto d'installazione dei predetti sistemi.

In particolare, per i veicoli alimentati a benzina ed LPG, viene fatto esplicito rinvio alla circolare prot. 1671/4102 del 22.05.2001, dove alla lettera i) del paragrafo 4. Prescrizioni aggiuntive dell'allegato 1, viene espressamente chiarito che *“non sono ammesse modifiche delle caratteristiche, della posizione e del fissaggio del serbatoio della benzina rispetto a quanto previsto dal costruttore del veicolo (l'operazione è ammissibile solo subordinatamente al rispetto delle prescrizioni fornite dallo stesso costruttore con apposita autorizzazione); è consentita l'eliminazione totale del serbatoio benzina, nel qual caso il veicolo sarà considerato «monofuel»”*.

Al riguardo, attesi gli evidenti profili di sicurezza che può comportare la modifica delle caratteristiche, della posizione e del fissaggio del serbatoio della benzina rispetto a quanto previsto dal costruttore, il quale essendo responsabile sia del progetto che dell'omologazione del veicolo nella sua conformazione originaria si assume ogni responsabilità sulla sicurezza degli occupanti avendo superato tutti i requisiti richiesti dalle norme di omologazione, si chiarisce che l'ultima alinea del richiamato punto i) è da intendersi esclusivamente esplicativa del risultato che prevede la completa rimozione del serbatoio benzina e non alternativa al principio che prevede l'ammissibilità dell'operazione solo dietro specifica autorizzazione del costruttore del veicolo.

Tanto premesso, si conferma che la rimozione del serbatoio della benzina - sui veicoli alimentati a benzina e LPG o benzina e CNG - può essere effettuata solo subordinatamente al rilascio del nulla osta da parte del costruttore del veicolo, unitamente alle istruzioni per l'eliminazione dell'intera catena di alimentazione a benzina già presente sul veicolo base, compreso il serbatoio, nonché alle eventuali ulteriori prescrizioni funzionali.

Il Direttore della Divisione  
*dott. ing. Paolo AMOROSO*

PAOLO AMOROSO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
01.09.2020  
08:47:44 UTC